

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3651 Anno 2020

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 13/02/2020

sul ricorso 16316/2015 proposto da:

C.U e C.I.

MARINI ERMENEGILDO s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,
elett.te domic. presso l'avv. Alvisè Vergerio di Cesana, dal quale è
rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale
rappres. p.t.;

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, depositata il
20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2019 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO.

ORD
3759

2019



RILEVATO CHE

Con sentenza del 2009, il Tribunale di Cagliari, pronunciandosi su una domanda di risarcimento di danni proposta dall'E.S.A.F.- Ente Sardo Acquedotti e Fognature- nei confronti della Marini Ermenegildo s.p.a., appaltatrice dei lavori di costruzione del nuovo acquedotto, accogliendo un'eccezione della società convenuta, dichiarò la propria incompetenza, ritenendo invece competente il collegio arbitrale secondo le norme del contratto d'appalto (che richiamavano le norme sul capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al d.p.r. n. 1063/62 che, per giurisprudenza consolidata, assumono valenza negoziale trovando dunque applicazione solo in quanto espressamente richiamate nel contratto).

L' E.S.A.F.- al quale è subentrata la Regione Autonoma di Sardegna dopo la sua soppressione-, propose appello, mentre la società propose appello incidentale.

Con sentenza non definitiva del 29.4.2015, la Corte d'appello di Cagliari accolse l'appello principale, in quanto per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 152/96, doveva riconoscersi la competenza del giudice ordinario poiché l'E.S.A.F, nell'adire il Tribunale, aveva esercitato la facoltà di declinare la competenza arbitrale concessagli dalla normativa all'epoca in vigore.

La Marini Ermenegildo s.p.a. ricorre in cassazione formulando un unico motivo, illustrato con memoria.

Non si è costituita la Regione Sardegna.

RITENUTO CHE

Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la nullità del procedimento d'appello e della sentenza non definitiva di primo grado, per violazione del combinato disposto degli artt. 819^{ter}, 42 e 339, c.p.c.

In particolare, il ricorrente deduce l'inammissibilità dell'appello in quanto, considerato che il giudizio di primo grado fu introdotto dopo il 2.3.06, trovando applicazione l'art. 819ter c.p.c., la sentenza del Tribunale, avendo pronunciato solo sulla competenza, avrebbe potuto essere impugnata con il regolamento di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c. nel testo applicabile *ratione temporis* (prima dell'entrata in vigore della l. n. 69/09).

Il motivo è fondato in applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 26525/18 e n. 21523/16) secondo cui: "in tema di arbitrato rituale, l'art. 819ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio *tempus regit actum*, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza".

Nel caso concreto, invero, la sentenza di primo grado, in quanto emessa il 16.1.2009, successivamente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 819ter c.p.c., introdotta dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, era suscettibile d'impugnazione solo attraverso il regolamento di competenza, in base all'art. 42 c.p.c., nella versione applicabile *ratione temporis* (cioè prima dell'entrata in vigore della l. n. 69/09) e non anche con l'appello.

Giova comunque rilevare che a tale conclusione si perviene anche considerando che il giudizio in questione fu promosso (nel 2010) dopo

l'entrata in vigore della legge di riforma del suddetto art. 819^{ter} c.p.c., tenendo conto di quanto affermato dalle SU, n. 19047/10.

Ne consegue che va ribadito quanto affermato da Cass. n. 16863/2017, secondo cui la Suprema Corte può rilevare, anche d'ufficio, una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., n. 26525/18).

Circa le spese, in ordine ai gradi di merito- attesa la mancata costituzione della parte intimata in sede di legittimità- esse possono essere compensate, per il giudizio di primo grado, come già disposto dal Tribunale, mentre per il giudizio di secondo grado nulla va liquidato, trattandosi di sentenza non definitiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio di primo grado.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2019.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente